



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1039/Dec/43 DEL 16 aprile 2010

- Oggetto:** Fondo Europeo della Pesca (FEP) Programma Operativo Nazionale per il settore pesca in Italia approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06).
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante "Disposizioni in materia di pesca";
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna);
- VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
- VISTI gli Articoli 38-44 del Trattato 25-3-1957 sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- VISTO il Programma Operativo Nazionale FEP per il settore pesca in Italia approvato dalla Commissione europea il 19 dicembre 2007 con Decisione C(2007) 6792;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il Vademecum del Fondo Europeo per la Pesca del 26 marzo 2007;
- VISTO l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 che ha istituito una Cabina di Regia (CdR) Regioni/Ministero, approvato in sede di Conferenza permanente nella seduta del 18 settembre.2008 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008;
- VISTE le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 stabilite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 601 del 21 novembre 2008;
- VISTE il documento "FEP 2007/2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" così come modificato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010;
- VISTE il documento "FEP 2007/2013 criteri di selezione per la concessione degli aiuti" adottato con il Decreto Direttoriale MIPAAF DG della Pesca Marittima e Acquacoltura n. 593 del 24 ottobre 2008;
- VISTO il Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello FEP 2007-2013 - Gennaio 2009 approvato nella seduta della Cabina di Regia (CdR) del 28 gennaio 2009;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell'11 febbraio 2009 "Presenza d'atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 "Modifica e integrazione della deliberazione n. 10/35 dell'11 febbraio 2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

recante "Presa d'atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP) approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi";

CONSIDERATO che la Deliberazione n. 10/35 dell'11 febbraio 2009 individua tra le priorità di attuazione delle misure previste dal FEP l'Asse III - misura 3.1 Azioni collettive;

CONSIDERATO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 sottolinea il carattere fortemente innovativo del Programma Operativo del FEP soprattutto in riferimento a determinate Misure previste nell'Asse III e nell'Asse IV che consentono di migliorare la programmazione delle risorse regionali attraverso una politica articolata per distretti e partendo da proposte provenienti direttamente dagli operatori con il supporto della ricerca scientifica;

CONSIDERATO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009, preso atto delle variazioni di bilancio attuate a seguito di quanto disposto con la deliberazione n. 10/35 del 2009, assegna all'attuazione della Misura 3.1 – piani di gestione locale una percentuale della dotazione finanziaria prevista per l'intero periodo di programmazione pari al 20%;

CONSIDERATO che con la Deliberazione 50/40 del 10 novembre 2009 la Giunta regionale ha stabilito di dare mandato all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di definire con proprio decreto ogni ulteriore dettaglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 56/60 del 29 dicembre 2009 recante Piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico. Modifica e integrazione della Deliberazione della Giunta regionale. n. 72/19 del 19.12.2008;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3163/DecA/147 del 23 dicembre 2009 "Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3 articolo 6 - Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

– Indirizzi per la gestione delle risorse finanziarie per l'annualità 2009"; con il quale viene assegnata all'attuazione della Misura 3.1 – piani di gestione locale una percentuale della dotazione finanziaria prevista per l'intero anno 2009 pari al 50%, pari a euro 3.500.000,00;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 0000617/DecA/19 del 5 marzo 2010 con il quale viene assegnata all'attuazione della Misura 3.1 – piani di gestione locale una percentuale della dotazione finanziaria prevista per l'intero anno 2010 pari al 50%, pari a euro 3.500.000,00;

VISTA la nota prot. 1003 del 21.01.2010 con la quale il Servizio Pesca chiede al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali un riscontro di conformità alla seguente proposta di segmentazione della flotta:

- A) imbarcazioni abilitate all'utilizzo degli attrezzi trainati (strascico)
 - A1. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) minore di 15
 - A2. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) maggiore o uguale a 15
- B) imbarcazioni che utilizzano altri sistemi
 - B1. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) minore di 12 m
 - B2. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) maggiore o uguale a 12 m

e alla procedura di verifica della percentuale di rappresentatività del gruppo proponente un Piano Locale di Gestione che utilizzi come base di calcolo il sottoinsieme della flotta individuato dal proponente secondo la ripartizione sopra riportata;

VISTO il nulla osta espresso dal MIPAAF con nota prot. 1543 del 9 febbraio 2010 in merito alla suddetta proposta;

SENTITO il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito col Decreto del Presidente n. 22 del 22.02.2008, nelle sedute del 27 gennaio e del 12 febbraio 2010;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

PRESO ATTO dell'Atto di Convenzione stipulato in data 15 marzo c.a. tra l'Autorità di Gestione nazionale del FEP (Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali del MIPAAF) e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio (Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale) nel quale l'Organismo Intermedio è delegato dall'Autorità di Gestione all'esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione con riferimento alle misure gestite direttamente dall'Organismo Intermedio;

DECRETA

ART. 1 Sono approvate le "Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006) del PO del Fondo Europeo della Pesca (FEP)" di cui all'Allegato 1 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 2 Ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Reg. (CE) n. 1198/2006) saranno contenute nel relativo bando di attuazione approvato con Determinazione del Direttore pro-tempore del Servizio Pesca dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

ART. 3 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il presente decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore
Andrea Prato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale

n. _____/DecA/_____ del _____

“Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006) del PO del Fondo Europeo della Pesca (FEP)”.

INDICE

- 1. Finalità**
- 2. Area di attuazione**
- 3. Beneficiari**
- 4. Procedure operative e tempistica**
- 5. Criteri di ammissibilità**
- 6. Criteri di selezione**
- 7. Spese ammissibili**
- 8. Quantificazione delle risorse e misura del contributo**
- 9. Coordinamento dei Piani locali di gestione con l'attuazione del Piano regionale per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico**
- 10. Disposizioni per la fase di attuazione dei Piani di Gestione**

1. Finalità

Le presenti direttive specificano gli elementi necessari per la predisposizione del bando per l'attuazione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006) del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Il bando per la presentazione dei Piani Locali di Gestione sarà predisposto in conformità alle previsioni del Programma Operativo FEP per il settore pesca CCI: 2007IT14FPO001 - Stato Membro: Italia, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii., tenuto conto degli indirizzi emersi in sede di Cabina di Regia Nazionale.

2. Area di attuazione

Il Piano Locale di Gestione può interessare “zone di pesca”, così come definite dall’art. 3 lett. e) del regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, comprese nel mare territoriale della Sardegna ricadenti in uno o più compartimenti marittimi, così come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2006, n. 89 e ss.mm.ii.

Dalle “zone di pesca” si intendono escluse le zone lacustri e stagnali oggetto di concessione ai fini di pesca ai sensi dell’art. 2 del DPR 24 Novembre 1965, n. 1627.

3. Beneficiari

Al fine di favorire la partecipazione attiva degli operatori della pesca e la loro associazione nell’elaborazione dei piani, il bando di finanziamento è rivolto a gruppi di pescatori associati o loro consorzi – di seguito “Gruppo proponente” - , tali che il numero di imbarcazioni aderenti rappresentino almeno il 70% delle unità da pesca iscritte nell’area interessata dall’iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) o abbiano capacità di pesca totale, misurata in GT pari almeno al 70% della capacità di pesca totale registrata nell’area interessata dall’iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) oppure da un gruppo di operatori della pesca, che sia omogeneo in base al sistema di pesca utilizzato.

Le imbarcazioni possono essere omogenee perché abilitate all’utilizzo degli attrezzi trainati (strascico) o perché utilizzano altri sistemi oppure in base alla seguente ulteriore suddivisione:

- A) imbarcazioni abilitate all’utilizzo degli attrezzi trainati (strascico)
 - A1. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) minore di 15¹
 - A2. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) maggiore o uguale a 15

¹ In accordo con il Piano per l’arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca costiera e che utilizzano il sistema di pesca a strascico (L.R. 5 marzo 2008 N. 3 – art. 7 comma 22)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

B) imbarcazioni che utilizzano altri sistemi

B1. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) minore di 12 m²

B2. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) maggiore o uguale a 12 m

Nel caso in cui il gruppo proponente risulti omogeneo in base al sistema di pesca esercitato (strascico o altri sistemi), secondo la suddivisione sopra indicata, la percentuale di rappresentatività del gruppo proponente è da calcolarsi con riferimento al sottoinsieme delle imbarcazioni iscritte nel Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione cui fa riferimento l'area individuata che utilizzino lo specifico sistema di pesca e/o che abbiano le stesse caratteristiche (GT o LFT).

La proposta di Piano può infine essere presentata da un gruppo di operatori della pesca che esercitino l'attività di pesca utilizzando imbarcazioni che risultino omogenee per uno o più specifici sistemi di pesca utilizzati secondo la definizione riportata nell'art. 11 del D.M. 26 luglio 1995 (da considerarsi all'interno della categoria "altri sistemi") di cui si voglia ridurre lo sforzo di pesca su una determinata specie nella specifica area. In tal caso la percentuale di rappresentatività del numero di imbarcazioni (o della capacità di pesca delle imbarcazioni espressa in GT) deve essere calcolata relativamente alle imbarcazioni iscritte nell'area individuata per il Piano (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) che operino con il/i sistema/i di pesca specificato/i (o alla capacità di pesca espressa in GT registrata nell'area interessata dall'iniziativa per quello/i specifico/i sistema/i di pesca).

La porzione di flotta cui si intende far riferimento per il calcolo della rappresentatività, da individuarsi secondo la segmentazione sopra riportata o in base al/ai sistema/i di pesca utilizzato/i, è esplicitato nella proposta di Piano, in funzione dei criteri di aggregazione individuati dai proponenti (pesca a strascico/pesca con altri sistemi e/o caratteristiche delle imbarcazioni e/o sistema/i di pesca utilizzato/i).

Le imbarcazioni partecipanti all'iniziativa devono essere iscritte al Registro ufficiale della flotta alla data della presentazione della proposta in un compartimento marittimo della Sardegna ed essere in possesso di regolare licenza per uno o più sistemi di pesca.

Ciascuna imbarcazione può essere inserita in un solo Gruppo proponente un Piano Locale di Gestione.

² In base alla definizione di Piccola pesca costiera di cui al Regolamento (CE) 1198/2006, art 26



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

4. Procedure operative e tempistica

Attività di informazione e assistenza tecnica

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui il presente allegato fa parte integrante sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), Laore Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, secondo gli indirizzi forniti dal Servizio Pesca e in stretto raccordo operativo con lo stesso, procede con le seguenti attività:

- attraverso mirate azioni di comunicazione e informazione, fornisce agli operatori del settore della pesca marittima potenzialmente interessati all'iniziativa informazioni tecniche riguardo alla flotta sarda e in genere a sostegno della predisposizione dei Piani;
- attiva specifiche azioni al fine di facilitare la creazione dei Gruppi di operatori della pesca per la proposta di un Piano;

Pubblicazione del bando

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nel BURAS il Servizio Pesca provvede alla predisposizione del bando di attuazione della Misura per la presentazione dei Piani Locali di Gestione e alla sua pubblicazione sul BURAS e sui siti istituzionali www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it.

Predisposizione dei Piani Locali di Gestione

Ciascun Gruppo proponente predispone il Piano Locale di Gestione, in collaborazione con un istituto di ricerca pubblico o privato, riconosciuto ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii. e dell'art. 64 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, in conformità alle previsioni del suddetto Bando ed in coerenza con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Regolamento CE 2371/2002.

I Piani di Gestione devono indicare con precisione l'area interessata dall'iniziativa (coordinate geografiche Gauss-Boaga degli estremi del poligono), lo stock o gli stock individuato/i quale/i specie bersaglio, il quadro economico delle risorse necessarie per la predisposizione del Piano e di quelle necessarie per la copertura dei fabbisogni generati dagli adempimenti obbligatori da sostenere nel corso dell'attuazione dello stesso, quale l'attività di monitoraggio e di stesura delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

I contenuti minimi dei Piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 5 dell' art. 19 del regolamento (CE) 1967/2006 e prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca, ovvero:

- a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
- b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
- c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
- d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

Il Piano può includere qualsiasi misura di cui all'art. 4 par. 2 del Regolamento (CE) 2371/2002 lettere da d) a i).

- a) la limitazione delle catture;
- b) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;
- c) il contenimento dello sforzo di pesca;
- d) l'adozione di misure tecniche, tra cui:
 - i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
 - ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»;
 - iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;
 - iv) misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;
- e) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
- f) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Le misure di controllo e gestione che possono essere incluse nei Piani Locali di Gestione possono riguardare esclusivamente zone di pesca nelle quali le imbarcazioni che costituiscono il Gruppo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

proponente sono autorizzate ad operare in base alle licenze di pesca e alla regolamentazione/legislazione vigente.

Nel Piano di Gestione il Gruppo proponente specifica la propria forma organizzativa sia in fase di avvio del Piano che in fase di attuazione a regime: forma giuridica, attribuzione delle responsabilità, competenze minime assicurate, processi decisionali, ed ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione e l'attivazione delle procedure di assegnazione delle eventuali risorse finanziarie.

Ricezione dei Piani Locali di Gestione

I documenti costituenti il Piano Locale di Gestione devono essere spediti a mezzo raccomandata A/R o presentati direttamente ad ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Attività Ispettive – Sassari, in formato cartaceo e digitale, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS). Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

I Piani Locali di Gestione presentati oltre il termine perentorio stabilito o con modalità di spedizione diverse da quelle sopra indicate sono dichiarati non ammissibili ed essere archiviati. In caso di invio a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale.

Valutazione dei Piani Locali di Gestione

Istituzione della Commissione di Valutazione

Argea Sardegna istituisce un'apposita Commissione per la valutazione della validità tecnico-scientifica dei Piani costituita da quattro componenti con competenze tecnico-biologiche, economico-finanziarie e socio-economiche. La sua composizione può essere integrata con altri soggetti esterni all'ARGEA Sardegna in possesso di competenze tecniche ritenute utili allo svolgimento dell'attività istruttoria. Prioritariamente Argea Sardegna verifica la disponibilità di tali soggetti all'interno dell'Amministrazione Regionale.

Verifica dell'ammissibilità al finanziamento

La Commissione verifica l'ammissibilità al finanziamento dei Piani nel rispetto delle procedure definite in Cabina di Regia nazionale, in conformità a quanto stabilito nel documento di Criteri di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ammissibilità approvato con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 21 del 26 marzo 2010 (punto 5 del presente decreto).

Selezione dei Piani Locali di Gestione

La Commissione valuta nel merito i Piani ritenuti ammissibili a finanziamento, attribuisce a ciascuno un punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione indicati al punto 6 del presente decreto e redige una graduatoria provvisoria.

Qualora più di un piano agisca su una medesima zona di pesca, la Commissione provvede all'analisi comparata dei piani ed evidenzia nel verbale finale le modifiche che ritiene debbano essere apportate agli stessi al fine di armonizzarne reciprocamente i contenuti e/o renderli coerenti con le normative e le politiche europee, nazionali e regionali assicurando la preferenza per gli interventi che presentano una maggiore aderenza ai principi di conservazione delle risorse biologiche.

Nel caso in cui la Commissione ritenga necessario che a un Piano vengano apportate delle modifiche il punteggio ad esso attribuito in fase di selezione è subordinato all'accettazione da parte del Gruppo proponente delle modifiche/integrazioni proposte.

Approvazione da parte dell'Autorità di Gestione nazionale del FEP

Argea Sardegna provvede quindi all'invio dei Piani, unitamente ai verbali istruttori e/o una relazione finale dei lavori della Commissione di valutazione e alla graduatoria provvisoria, al Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, che valuta le eventuali proposte di modifica da apportare ai Piani decise in sede di istruttoria dalla Commissione e li trasmette all'Autorità di Gestione nazionale del FEP per la loro definitiva approvazione.

I Piani si intendono definitivamente approvati qualora l'Organismo intermedio non riceva risposta entro 20 giorni dalla data di ricevimento della nota di trasmissione dei documenti.

I Piani proposti possono essere oggetto di osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni da parte dell'Autorità di Gestione nazionale. Il Referente dell'Autorità di Gestione dell'OI recepisce le osservazioni e le comunica per il tramite di Argea Sardegna ai Gruppi proponenti interessati, unitamente alle eventuali modifiche suggerite dalla Commissione di valutazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

I Piani modificati in base alle osservazioni e modifiche suggerite dall'Organismo intermedio e dall'Autorità di Gestione nazionale vengono inviati in formato cartaceo e digitale ad Argea Sardegna per la loro definitiva ammissione a finanziamento.

Graduatoria definitiva dei PLG

Argea Sardegna, verificato il parere positivo da parte dell'Autorità di Gestione nazionale e il rispetto delle osservazioni e modifiche proposte da questa e/o dall'Organismo intermedio, procede alla stesura della graduatoria di merito definitiva valutate dei Piani valutati positivamente in base ai punteggi assegnati dalla Commissione di Valutazione. A parità di punteggio è assegnata precedenza secondo l'ordine cronologico di arrivo presso Argea Sardegna (a tal fine farà fede il protocollo di accettazione).

La graduatoria di merito dei Piani ammissibili a finanziamento è approvata con apposito provvedimento amministrativo da parte di Argea Sardegna – Area di coordinamento attività ispettive ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e sui siti istituzionali www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it.

Argea Sardegna provvede a comunicare al Gruppo proponente l'esito della valutazione e l'eventuale posizionamento nella graduatoria di merito.

I Piani Locali di Gestione sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La durata del procedimento amministrativo per la valutazione dei Piani e l'approvazione della graduatoria è fissata in 80 giorni dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione dei Piani stabilito dal Bando.

Pagamento del contributo

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURAS della graduatoria di merito dei Piani ritenuti ammissibili a finanziamento il Gruppo proponente presenta domanda di pagamento, corredata da idonea documentazione delle spese effettuate per la predisposizione dello stesso, utilizzando l'apposito format allegato al bando di attuazione della Misura.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

La durata del procedimento amministrativo e contabile per la valutazione delle spese ammissibili e l'adozione dell'atto di liquidazione e pagamento è fissata in 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa allo scopo stabilita.

Attività di monitoraggio

Semestralmente, a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione del Piano Locale di Gestione e fino al termine del periodo di validità dello stesso, il Gruppo proponente è tenuto a predisporre una relazione di monitoraggio avvalendosi della collaborazione dell'istituto di ricerca prescelto e inviarla in formato cartaceo ed elettronico ad Argea Sardegna e al Servizio Pesca.

Modifiche al Piano Locale di Gestione

Qualora in corso di attuazione del Piano Locale di Gestione il Gruppo proponente ritenesse, in base alle risultanze dell'attività di monitoraggio e ai dati rilevati, di dover apportare delle modifiche al Piano deve richiedere l'approvazione preventiva da parte dell'Organismo Intermedio, che valuta il mantenimento dei requisiti di ammissibilità, del punteggio di merito e della coerenza con gli obiettivi.

5. Criteri di ammissibilità

I Piani Locali di Gestione per essere ammessi a finanziamento devono rispettare i requisiti previsti dal documento "Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" approvato con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 21 del 26 marzo 2010 :

- Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.
- Gli interventi devono essere localizzati nel territorio regionale/interregionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino.
- I piani di gestione locali devono essere coerenti con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Reg. CE 2371/2002 e comportare una riduzione dello sforzo di pesca.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- Applicazione CCNL e leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
- Il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare almeno il 70% delle unità di pesca (o della capacità di pesca, misurata in GT) iscritte nell'area interessata dall'iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) per la quale si richiede l'intervento. Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie

6. Criteri di selezione

In accordo con le indicazioni del Programma Operativo FEP e con il documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti", approvato dal Comitato di Sorveglianza e adottato con il Decreto Direttoriale MIPAAF DG della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n. 593 del 24 ottobre 2008, i punteggi totali assegnati a ciascun Piano Locale di Gestione ai fini della predisposizione della graduatoria di merito sono determinati dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione riportati nella tabella seguente.

	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
		A	B		C = A*B
	Numero o capacità di pesca dei soggetti aderenti all'iniziativa				
1	Percentuale di imbarcazioni aderenti all'iniziativa rispetto a quelle totali iscritte nel/nei comparto/i (o ufficio/i circondariale/i o ufficio/i d'iscrizione) cui appartiene l'area oggetto dell'iniziativa o, in alternativa, percentuale della capacità di pesca delle imbarcazioni (espressa in GT) aderenti all'iniziativa rispetto alla capacità totale registrata nell'area oggetto dell'iniziativa	15	>70% e <=75%	0,3	
			>75% e <=85%	0,7	
			>85%	1	
2	Numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa	5	<=5	0,3	
			>5 e <=20	0,5	
			>20 e <=35	0,7	
			>35	1	
	Estensione dell'area				



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

3	Percentuale dell'estensione dell'area interessata dal Piano di gestione rispetto all'estensione totale del compartimento (o ufficio circondariale) o della somma delle estensioni dei compartimenti (o uffici circondariali) cui la stessa area appartiene.	15	<50% dell'estensione totale del/dei compartimento/i (o ufficio/i circondariale/i) d'appartenenza	0,2	
			>=50% e <75% dell'estensione totale del/dei compartimento/i (o ufficio/i circondariale/i) d'appartenenza	0,5	
			>=75% dell'estensione totale del/dei compartimento/i (o ufficio/i circondariale/i) d'appartenenza	1	
4	Superficie dell'area interessata dal Piano di gestione (Km ²)	5	< = 2.000.000	0,2	
			> 2.000.000 e < = 5.000.000	0,5	
			> 5.000.000	1	
Protezione e miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali					
5	Il Piano prevede misure di limitazione delle catture sulla/e specie bersaglio	10	BASSO Il Piano prevede misure di limitazione delle catture sulla/e specie bersaglio ma le stesse non sono adeguatamente descritte e la riduzione prevista non è adeguatamente quantificata o supportata da relazioni scientifiche.	0,3	
			MEDIO - Il Piano prevede misure di limitazione delle catture sulla/e specie bersaglio e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche che specificano la riduzione prevista e i relativi indicatori quali-quantitativi.	0,7	
			ALTO Il Piano prevede misure di limitazione delle catture sulla/e specie bersaglio e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche che specificano la riduzione prevista, i relativi indicatori quali-quantitativi e includono un modello statistico previsionale .	1	
6	Il Piano prevede misure tendenti a definire un numero massimo e il tipo di pescherecci autorizzati ad operare	10	NULLO Il Piano non prevede misure tendenti a definire un numero massimo e il tipo di pescherecci autorizzati ad operare.	0	
			BASSO Il Piano prevede misure tendenti a definire un numero massimo e il tipo di pescherecci autorizzati ad operare ma il numero massimo di pescherecci autorizzati è pari a quelli già operanti nella zona prescelta.	0,3	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

			<p>MEDIO - Il Piano prevede misure tendenti a definire il tipo di pescherecci e un numero massimo di pescherecci autorizzati che sia inferiore rispetto a quello dei pescherecci già operanti nella zona prescelta.</p>	0.7	
			<p>ALTO Il Piano prevede misure tendenti a definire il tipo di pescherecci e un numero massimo di pescherecci autorizzati che sia inferiore rispetto a quello dei pescherecci già operanti nella zona prescelta e stabilisce i periodi di attività.</p>	1	
			<p>NESSUNO Il Piano non prevede misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio</p>	0	
			<p>BASSO Il Piano prevede misure specifiche per ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio ma le stesse non sono adeguatamente descritte in relazioni scientifiche e supportate da dati storici.</p>	0.3	
			<p>MEDIO - Il Piano prevede misure specifiche per ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche e supportate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati.</p>	0.7	
			<p>ALTO Il Piano prevede misure specifiche per ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche e supportate da serie di dati storici certificati per la specifica area di riferimento opportunamente valutati ed elaborati.</p>	1	
			<p>NESSUNO Il Piano non prevede misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca</p>	0	
			<p>BASSO Il Piano prevede misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca ma le stesse non sono adeguatamente descritte in relazioni scientifiche e supportate da dati storici.</p>	0.3	
7	Il Piano prevede misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio	5			
8	Il Piano prevede misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca	5			



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

			<p>MEDIO Il Piano prevede misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche e supportate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati.</p>	0,7	
			<p>ALTO Il Piano prevede misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche e supportate da serie di dati storici certificati e studi scientifici per la specifica area di riferimento.</p>	1	
			<p>NESSUNO Il Piano non prevede azioni volte alla protezione di aree di riproduzione e zone "nursery"</p>	0	
			<p>BASSO Il Piano prevede azioni volte alla protezione di aree di riproduzione e zone "nursery" ma le stesse non sono adeguatamente descritte in apposita/e relazione/i dettagliata/e che giustifica/ano le azioni proposte.</p>	0,3	
		5	<p>MEDIO Il Piano prevede azioni volte alla protezione di aree di riproduzione e/o zone "nursery" e le stesse sono descritte in relazione/i dettagliata/e che giustifica/ano le azioni proposte ma non sono supportate da dati scientifici opportunamente valutati ed elaborati..</p>	0,7	
			<p>ALTO Il Piano prevede azioni volte alla protezione di aree di riproduzione e/o zone "nursery" e le stesse sono descritte in relazione/i dettagliata/e che giustifica/ano le azioni proposte ed sono supportate da dati scientifici certificati per la specifica area di riferimento, opportunamente valutati ed elaborati.</p>	1	
9	Il Piano prevede azioni volte alla protezione di aree di riproduzione e zone "nursery" quali ad esempio la definizione di zone e/o periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni				
		5	<p>NESSUNO Il Piano non prevede azioni volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati</p>	0	
			<p>BASSO Il Piano prevede azioni volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati per specifici e limitati periodi dell'anno</p>	0,3	
			<p>MEDIO Il Piano prevede azioni volte a regolamentare la taglia minima degli</p>	0,7	
10	Il Piano prevede azioni volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati				



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

			individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati nel corso dell'intero anno		
			ALTO Il Piano prevede azioni volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati nel corso dell'intero anno e fornisce la base normativa e scientifica per una possibile estensione all'intero territorio regionale	1	
	Mantenimento di posti di lavoro				
11	Il Piano favorisce il mantenimento dei livelli occupazionali tra gli operatori proponenti. Si valuta la stima della percentuale del numero di occupati in seguito all'attuazione del Piano (a una data fissata quale termine del periodo di applicazione delle misure previste) rispetto al numero di occupati tra gli operatori proponenti al momento della presentazione della proposta.	5	BASSO Il Piano prevede il mantenimento di una percentuale di occupati compresa tra il 70% e il 80% rispetto al numero di occupati tra gli operatori proponenti al momento della presentazione della proposta	0.2	
			MEDIO Il Piano prevede il mantenimento di una percentuale di occupati superiore al 80% e inferiore al 90% rispetto al numero di occupati tra gli operatori proponenti al momento della presentazione della proposta	0.7	
			ALTO Il Piano prevede il mantenimento di una percentuale di occupati pari o superiore al 90% rispetto al numero di occupati tra gli operatori proponenti al momento della presentazione della proposta	1	
12	Le misure di gestione proposte sono idonee a favorire l'inserimento di giovani (età inferiore ai 40 anni) nell'attività di pesca	5	NULLO Il Piano non prevede iniziative idonee all'inserimento di giovani nell'attività di pesca	0	
			BASSO Il Piano prevede iniziative idonee all'inserimento di giovani nell'attività di pesca ma la loro fattibilità e modalità di attuazione non sono esplicitate	0,3	
			MEDIO Il Piano prevede iniziative idonee all'inserimento di giovani nell'attività di pesca e la loro fattibilità e modalità di attuazione sono descritte in modo sintetico e generale	0,7	
			ALTO Il Piano prevede iniziative idonee all'inserimento di giovani nell'attività di pesca e la loro fattibilità e modalità di attuazione sono descritte in modo dettagliato e analitico	1	
13	Le misure di gestione proposte sono idonee a favorire l'inserimento di donne nell'attività di pesca	5	NULLO Il Piano non prevede iniziative idonee all'inserimento di donne nell'attività di pesca	0	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

			BASSO Il Piano prevede iniziative idonee all'inserimento di donne nell'attività di pesca ma la loro fattibilità e modalità di attuazione non sono esplicitate	0,3	
			MEDIO Il Piano prevede iniziative idonee all'inserimento di donne nell'attività di pesca e la loro fattibilità e modalità di attuazione sono descritte in modo sintetico e generale	0,7	
			ALTO Il Piano prevede iniziative idonee all'inserimento di donne nell'attività di pesca e la loro fattibilità e modalità di attuazione sono descritte in modo dettagliato e analitico	1	
	Partecipazione delle donne				
			NULLO L'Organizzazione di gestione del Piano non prevede la presenza di donne che partecipano ai processi decisionali	0	
14	Il Piano prevede la possibilità di accesso delle donne ai processi decisionali dell'Organizzazione di gestione del Piano	5	MEDIO L'Organizzazione di gestione del Piano prevede al suo interno la presenza di donne che partecipano ai processi decisionali	0,5	
			ALTO L'Organizzazione ha al suo interno la presenza di donne che ricoprono ruoli di responsabilità e di particolare peso nelle attività decisionali	1	
		TOTALE		100	

7. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese riferibili temporalmente al periodo compreso fra la data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e il termine assegnato per la predisposizione del Piano Locale di Gestione dal bando di attuazione della Misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006), per cui sia dimostrabile l'inerenza con la predisposizione del Piano, siano adeguatamente documentate e controllabili e rispettino le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai Regolamenti comunitari di settore, nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale.

In particolare sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa effettuate dal Gruppo proponente per la predisposizione del Piano Locale di Gestione:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- spese per la raccolta, aggiornamento e implementazione dei dati di riferimento per la definizione delle aree d'azione del Piano;
- spese per l'implementazione e l'aggiornamento della piattaforma conoscitiva (GIS);
- spese relative alla cooperazione con istituti scientifici e/o centri di formazione pubblico o privato riconosciuto ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 64 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 per la predisposizione di studi, ricerche, monitoraggio e consulenze scientifiche;
- costi connessi all'organizzazione di riunioni, seminari e attività divulgative;
- spese di acquisto e/o affitto di beni materiali, quali impianti, macchinari, imbarcazioni, attrezzature, ecc.;
- spese per il personale;
- materiali di consumo per cui sia dimostrabile l'inerenza con le attività di predisposizione del Piano;
- spese generali per la costituzione e il funzionamento dal Gruppo proponente, direttamente connesse alla predisposizione del Piano, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse;
- Spese per l'attività di monitoraggio per un importo massimo globale nell'intero periodo di attuazione del Piano pari al 10% dell'importo di spesa complessivo per la predisposizione dello stesso;
- IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dal Gruppo proponente.

Le spese sostenute per la predisposizione del Piano sono rimborsate solo quando questo risulti positivamente inserito in graduatoria e dichiarato ammissibile a finanziamento in base alle risorse complessivamente disponibili per la Misura.

Le spese effettuate per la predisposizione e presentazione di Piani che non siano dichiarati ammissibili a finanziamento non sono rimborsate.

8. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

In conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 all'attuazione della Misura 3.1 sono assegnate risorse previste nel Piano Operativo del FEP per un importo complessivo pari a euro 996.396,40, di cui euro 498.198,20 di cofinanziamento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 398.558,56 di Assegnazioni Statali ed euro 99.639,64 a carico del bilancio regionale.

Agli impegni finanziari programmati per l'attuazione della Misura 3.1 si fa fronte con le risorse disponibili nei capitoli di spesa SC06.1411 (€ 398.558,56), SC06.1412 (€ 498.198,20), SC06.1413 (€99.639,64) del bilancio regionale per il 2010, relativi all'attuazione del FEP 2007/2013 (centro di responsabilità 00.06.01.09, UPB S06.05.003).

Con appositi provvedimenti saranno trasferite ad ARGEA Sardegna le somme necessarie per far fronte ai fabbisogni finanziari del bando.

In accordo con le indicazioni riportate nell'All. II del regolamento (CE) n. 1198/2006, l'intensità dell'aiuto è pari al 100% del totale della spesa ammessa per la predisposizione del Piano locale di gestione.

L'importo complessivo di finanziamento per la predisposizione del singolo Piano non può essere superiore a euro 100.000,00.

Gravano sull'Asse V del Fondo Europeo per la Pesca gli oneri relativi a:

- la pubblicazione sulla stampa del bando e degli atti formali relativi alle procedure di selezione dei Piani Locali di Gestione;
- il pagamento del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio ai componenti della Commissione di valutazione che non facciano parte del personale dipendente dell'Amministrazione Regionale e delle Agenzia Regionali, ai sensi della L.R. 22 giugno 1987, n. 27.

Qualora le azioni incluse nei Piani Locali di Gestione approvati siano tra quelle finanziabili in altre specifiche misure dei diversi assi del P.O. FEP, agli operatori del Gruppo proponente che ne facciano richiesta saranno riconosciute specifiche premialità in conformità alle previsioni dei rispettivi bandi di attuazione.

9. Coordinamento dei Piani locali di gestione con l'attuazione del Piano regionale per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

La Deliberazione di Giunta Regionale del 29 dicembre 2009, n. 56/60 che modifica e integra la Deliberazione n. 72/19 del 19 dicembre 2008, riferisce che l'erogazione di aiuti in attuazione del Piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il piccolo strascico può essere compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non essere soggetta all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato alle condizioni enunciate rispettivamente all'art. 8 del regolamento (CE) n 736/2008 del 22 luglio 2008 per l'arresto definitivo e all'art. 17 per la riconversione, qualora la richiesta di riconversione sia presentata in forma collettiva, per esempio nell'ambito di un Piano di gestione locale.

Pertanto, gli operatori abilitati all'esercizio della pesca a strascico operanti con imbarcazioni aventi stazza espressa in GT inferiore a 15 possono esprimere la rinuncia all'attrezzo in forma collettiva all'interno di un Piano Locale di Gestione, facendo in questo modo emergere la dimensione collettiva della misura e permettendo le erogazioni degli aiuti senza obbligo di notifica ma previo invio della scheda informativa sintetica ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008

La stessa Deliberazione assegna una parte delle risorse finanziarie regionali di cui L.R. n. 3/2008 articolo 7, comma 22 (euro 1.000.000 Cap. SC06.1374 - UPB S06.05.002 - CdR 00.06.01.09) per la riconversione delle imbarcazioni verso sistemi di pesca più selettivi e meno impattanti, con priorità per le domande presentate in forma collettiva nell'ambito dei Piani di gestione locale (misura 3.1, art. 37, lettera m Reg. CE 1198/2006).

10. Disposizioni per la fase di attuazione dei Piani Locali di Gestione

Con apposito Decreto Assessoriale, l'Amministrazione Regionale ufficializza e rende cogenti le regole e le misure di gestione previste nei singoli Piani Locali per migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alla zona di pesca individuata dal gruppo proponente. Dalla data di entrata in vigore di tale decreto le previsioni del singolo Piano locale di gestione dovranno essere rispettate da tutti gli operatori della pesca che abbiano titolo per lo svolgimento della loro attività nelle aree interessate. Con il medesimo provvedimento è disciplinata l'assegnazione formale delle eventuali risorse regionali necessarie per il finanziamento delle misure di gestione previste nei singoli piani, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 della L.R. 3/2006 e delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

disposizioni comunitarie in materia di aiuti con particolare riferimento alle fattispecie riconducibili all'applicazione dell'art. 17 del Regolamento (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008.

Tale decreto è trasmesso all'Autorità di Gestione Nazionale del FEP che fornisce alle Capitanerie di Porto coinvolte nelle singole iniziative gli indirizzi affinché emanino, se del caso, apposite ordinanze che favoriscano la massima diffusione delle informazioni e facilitino le attività di controllo sull'applicazione delle regole e misure di gestione previste nel Piano da parte di tutti coloro che possono legittimamente operare nell'area di riferimento.

Il periodo di riferimento per l'attuazione dei Piani decorre dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

L'Assessore

Andrea Prato